



ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Verbale Assemblea Straordinaria del Corpo di Pubblica Assistenza e Protezione Civile dei Templari Federiciani "Legione Nassiriya" OdV.

Il giorno 27 del mese di Giugno dell'anno 2022, alle ore 19,00 in seconda convocazione, perché la prima convocazione non ha raggiunto il numero legale presso la sede legale dell'Associazione in Via Saitta Martisiello, n° 23, si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

N°1) Approvazione dello statuto dell'Organizzazione denominata Corpo di Pubblica Assistenza e Protezione Civile dei Templari Federiciani "Legione Nassiriya" OdV

N° 2) Approvazione del regolamento dell' Organizzazione denominata Corpo di Pubblica Assistenza e Protezione Civile dei Templari Federiciani "Legione Nassiriya" OdV

N° 3) Varie ed eventuali

Presiede l'Assemblea Straordinaria la Sig.ra Karin Giunta n.q. di Presidente dell'Associazione, verbalizza l'Assemblea il socio Rosario Iozzia

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti n° 6 soci.

Pertanto ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Si apre la seduta procedendo con il primo punto dell'O.d.G., Approvazione dello Statuto dell'Organizzazione denominata Corpo di Pubblica Assistenza e Protezione Civile dei Templari Federiciani "Legione Nassiriya" OdV

Il Presidente, prima di iniziare a visionare lo Statuto, accenna brevemente il motivo per cui si è reso necessario fare questo passaggio: il 28 Dicembre 2018 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la Circolare ministeriale che indica le modalità di adeguamento degli statuti degli Enti del Terzo Settore, così come previsto dal Codice del Terzo Settore. Dopo aver introdotto l'argomento, si procede con la lettura dello Statuto stilato, e dopo un sereno approfondimento degli articoli, si passa alla votazione.

Il nuovo Statuto dell'Organizzazione denominata Corpo di Pubblica Assistenza e Protezione Civile dei Templari Federiciani "Legione Nassiriya" OdV viene approvato all'unanimità.

L'assemblea da mandato ed autorizza il Presidente Karin Giunta di provvedere alla registrazione della presente delibera con allegato lo Statuto dell'Organizzazione denominata Corpo di Pubblica Assistenza e Protezione Civile dei Templari Federiciani "Legione Nassiriya" OdV approvato, l'imposta è esente dal bollo (ex art.82, c 5, del Codice) e anche dall'imposta di registro (ex art.82, c 3, a seguito della modifica intervenuta con il Decreto correttivo).

Il Presidente, per meglio regolarizzare la struttura dell'Organizzazione, a stilato un Regolamento in cui vengono meglio descritti alcuni articoli dello Statuto, si procede con la lettura e dopo un costruttivo confronto, si passa alle votazioni.

Il Regolamento dell'Organizzazione denominata del Corpo di Pubblica Assistenza e Protezione Civile dei Templari Federiciani "Legione Nassiriya" OdV viene approvato all' unanimità.

Alle ore 21,00, non avendo altri punti posti all'ordine del giorno, il Presidente, dichiara chiusa l'Assemblea Straordinaria e sciolta la riunione, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario f.f.
Rosario Iozzia

Il Presidente
KARIN GIUNTA

Giunta Karin

Rizza Vincenzo

Vidossio Francesco

Iozzia Rosario

Scarsa Carmela
Ato Karin

Agenzia delle Entrate

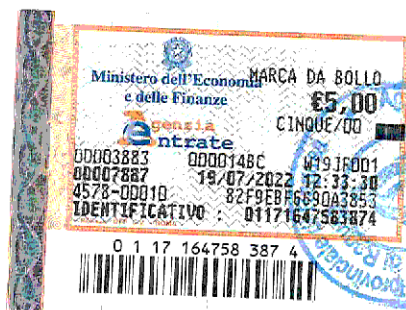
Registrato a Ragusa il 19 LUG 2022

N. 859 Serie 3

Esatti Euro

Firma su delega della Direttrice Provinciale
Cristina Frattaruolo

Rosalba Guccione



COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE



STATUTO

ENTE DEL TERZO SETTORE ODV

CORPO DI PUBBLICA ASSISTENZA E PROTEZIONE CIVILE DEI TEMPLARI FEDERICIANI "LEGIONE NASSIRIYA" ODV

Art.1

(DENOMINAZIONE SEDE MOTIVAZIONI E DURATA)

Corpo di Pubblica Assistenza e Protezione Civile dei Templari Federiciani "Legione Nassiriya" OdV, con codice fiscale 90035330886 del 1 Luglio 2021.

È un'Organizzazione di volontariato costituita in conformità a quanto disposto dall' art.32 del Decreto legislativo 117 del 3 luglio 2017 e successive modificazioni e integrazioni e integra pertanto nella denominazione sociale l'acronimo OdV come previsto dal citato art. 32 comma 3.

L'assenza di fini di lucro, i proventi delle attività, non possono in nessun caso, essere divisi tra gli associati in nessuna forma, anche in modo indiretto.

Come sempre quindi opereremo in diversi ambiti, dall'assistenza alle persone con disabilità, servizi sociali e sanitari e assistenziali, alla tutela dell'ambiente, servizi di welfare istituzionale, saremo presenti per la tutela del bene comune e la salvaguardia dei diritti negati. Daremo attenzione particolare vista la nostra sensibilità umana, è volta anche verso i minori stranieri non accompagnati e anche a donne straniere con figli minori, saremo come supporto organizzativo con strutture per l'accoglienza, comuni, enti vari, prefetture, pubblica amministrazione in genere, stipulando con esse convenzioni apposite. Naturalmente non dimenticheremo la tutela in tutte le sue necessità del nostro territorio ambientale e forestale. Tutte le altre forme operative sono citate negli articoli a seguire dello stesso statuto.

Ogni avanzo di gestione sarà reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente elencati nei prossimi Articoli.

Tutte le norme sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative.

Sono fatte salve i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi.

Così come principio di esistenza vede l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari, come anche le modalità di scioglimento dell'associazione e quindi l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, anche in caso di cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, dati a fini di utilità sociale.

Per quanto riguarda i dati personali di tutti sono autorizzati all'uso ai sensi del D.lgs n.101/2018.

Il Corpo di Pubblica Assistenza e Protezione Civile dei Templari Federiciani " Legione Nassiriya" OdV a durata illimitata.

Il Corpo di Pubblica Assistenza e Protezione Civile dei Templari Federiciani OdV da ora in avanti denominato Organizzazione a sede legale in Modica (RG) , in Via Saitta Martisiello, n°23.

Eventuali variazioni di indirizzo approvate dall'assemblea dei soci non comporteranno variazioni del presente statuto.

Art.2

(SCOPO, FINALITÀ E ATTIVITÀ)

L'Organizzazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 3 luglio 2017 n.117 e successive modificazioni e integrazioni.

L'Organizzazione ha quali attività di interesse generale: ha interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successivi modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui la legge 5 febbraio 1992, n 104, e alla legge 22 giugno 2016, n 112 e successivi modificazioni;

1. interventi e prestazioni sanitarie;

2. prestazioni socio sanitarie di cui al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 pubblicato nella gazzetta ufficiale n 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni;

3. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n° 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativo; A) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n° 42 e successive modificazioni; B) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; C) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e solidale, culturale o religioso;

D) promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui dell' art 5 D.L gs 117/2017; E) organizzazione e gestione di botteghe solidali, di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui del presente articolo; F) Radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell' art 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n 223 e successive modificazioni. G) servizi strumentali adenti del terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al 70% da enti del terzo settore; H) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente all' utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. L'Organizzazione ha lo scopo di coordinare e agevolare l'attività di persone e enti che propongono l'uso e lo studio di ricetrasmisioni non solo ai fini del tempo libero, ma anche ai fini civili, sociali e di protezione civile, tra i quali antincendio, cinofili, cucina da campo e servizi mensa, ricerca persone, sia a cavallo, con cani, utilizzo droni, fuoristrada e mezzi vari, aiuto alla viabilità, supportate anche dalla radio trasmissione e mezzi di soccorso.

L'Organizzazione con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, opera nel settore delle attività di protezione civile, per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di solidarietà sociale.

L'Organizzazione in conformità, all'atto costitutivo, e agli scopi che si propone, intende perseguire le finalità di radio comunicazioni (attraverso la formazione di operatori radio di protezione civile); radio assistenza, gestione segreteria (attraverso la formazione degli addetti alla segreteria), formazione di tutte le altre figure di volontariato di protezione civile

L'organizzazione per raggiunge i suoi scopi, può stipulare convenzioni o accordi con ETS, ODV, enti istituzioni secondo a quanto previsto dall' D.L. gs 117-17, e successive modificazioni e integrazioni.

In particolare l'Organizzazione:

1. Opera anche localmente con il volontariato organizzato ricetrasmisioni, specializzato in telecomunicazioni in emergenza;
2. Si occupa di interventi e prestazioni sanitarie;
3. Coordina, agevola, promuove e tutela l'attività di quanti si propongono l'uso e lo sviluppo delle infrastrutture individuali per l'espressione la comunicazione, nonché la tutela dei diritti degli operatori del settore radio elettrico (C.B.RADIO AMATORI) ed è al tal fine, portatrice di interesse diffusi ai sensi della legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni;
4. Presta attività di protezione civile a supporto delle autorità locali, territoriali, nazionali e internazionali, enti privati, autonomamente o collaborando anche con strutture già operativa regionale o nazionale;
5. Agevola e promuove i servizi che la stessa offre agli iscritti, affinché possano svolgere al meglio le loro attività, fornendo servizi strumentali;
6. Svolge attività di informazione e formazione tecnica, teorico e pratica relativa all'utilizzo delle attrezzature in dotazione o concesse in uso, nonché la creazione di reti radio e informatiche, per la protezione civile e più in generale per l'attività di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi connesse con la gestione delle emergenze e al loro superamento.

L'organizzazione potrà svolgere le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 comma 1 D.L gs 117/17, nei seguenti modi:

1. A) – Interventi e prestazioni sanitarie;
2. B) – prestazioni socio sanitarie di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella gazzetta ufficiale n 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
3. C) – educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociali con finalità educativa;
4. D) – interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n 42 e successive modificazioni;
5. F) – ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
6. G) – organizzazione e gestione di attività culturale, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozioni e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui ha presente articolo;

6. G) – organizzazione e gestione di attività culturale, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozioni e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui ha presente articolo;
7. H) – organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, anche attraverso l'attuazione di botteghe solidali dal mondo;
8. I) – promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
9. L) – riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
10. M) – prestare attività di protezione civile e di segreteria a supporto delle autorità locali, nazionali e territoriali mediante la propria struttura operativa o tramite il servizio emergenza radio della federazione italiana ricetrasmissioni – C.B.O.DV, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
11. N) – coordinare, agevolare, promuovere e tutelare l'attività di quanti si propongono l'uso e lo sviluppo delle infrastrutture individuali per l'espressione e la comunicazione, nonché la tutela dei diritti degli operatori radio elettrico ed al tal fine portatrice di interesse diffusi.
12. O) – svolgere attività di informazione e formazione tecnica teorico pratica relativa all'utilizzo delle attrezzature in dotazione o concesse in uso, nonché la creazione di reti radio e informatiche, per la protezione civile e più in generale per attività di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi connesse con la gestione delle emergenze e al loro superamento. Potrà in oltre, gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali e gestione della sicurezza in eventi o manifestazioni sportive sul territorio.
13. H) – praticare attività di radio diffusione sonora i sensi dell'art 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e successive modificazioni. La C.B. è stata l'antesignana dell'uso della radio come mezzo individuale di espressione e comunicazione.
14. Oggi utilizzata anche per scopi sociali ed emergenziali.
15. I) – interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorte razionale delle risorse naturali, con l'esclusione dell'attività esercitata abitualmente.

Le attività citate, i regolamenti interni e le citate finalità statuari precedenti sono rivolte normalmente verso terzi e sono svolte in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Qualsiasi altra attività richiesta all'organizzazione da parte delle autorità competenti, non contemplate nel presente articolo, saranno valutate e decise dal consiglio direttivo.

L'Organizzazione può esercitare, a norma dell'articolo 6 del codice del terzo settore, altre attività da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale, che saranno individuate ed disciplinate dal consiglio direttivo, che ne documenterà il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.

L'Organizzazione può esercitare anche di attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettive – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3

(AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI)

Il numero degli associati è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge possono aderire nell'organizzazione, le persone fisiche e gli enti del terzo settore o senza scopo di lucro che condividano le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'organizzazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenza.

Chi intende essere ammesso associato, dovrà presentare all'organo di amministrazione (consiglio direttivo) una domanda scritta che dovrà contenere:

- L'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica.
- La dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto, di eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi e l'impegno a firmare i modelli GDPR sul trattamento dei dati personali, secondo le norme del regolamento UE 2016/679.

L'organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generali svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo di amministrazione, chi l'ha proposta entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che su l'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art 5.

Non sono per tanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4

(DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI)

Gli associati hanno il diritto di:

- 
- Eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - Essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
 - Frequentare i locali dell'Organizzazione e loro associate di usufruire di ogni attrezzatura dell'organizzazione nei limiti fissati dal regolamento interno;
 - Partecipare a tutte le assemblee;
 - Partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'organizzazione;
 - Concorrere all'elaborazione e approvare il programma di attività;
 - Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
 - Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.
 - Recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al presidente.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- Rispettare il presente statuto e i regolamenti interni;
- Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto;
- Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'assemblea;
- Tenere un comportamento improntato alla correttezza e alla buona fede;
- Impegnarsi per il raggiungimento dello scopo dell'organizzazione.

Art. 5

(PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO)

La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o morte.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni, delle deliberazioni degli organi associativi oppure, arreca danni materiali o morali di una certa gravità, o essere escluso dall'organizzazione mediante deliberazione dell'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni al collegio dei probiviri.

L'associato può sempre recedere dall'organizzazione, comunicando in forma scritta la sua decisione al consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima. Nel caso in cui i soci non rinnovano entro il 31 marzo dell'anno in corso, perdono in automatico lo status di socio. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'organizzazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6

(ORGANI)

Sono organi dell'organizzazione:

/l'assemblea;

/l'organo di amministrazione o consiglio direttivo;

/il presidente;

/il collegio dei probiviri;

/il collegio dei revisori dei conti;

ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 7

(L'ASSEMBLEA)

Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi, nel libro degli associati. Ciascuno associato ha un voto e può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

La convocazione dell'assemblea avviene mediante comunicazione scritta inviata via email, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo email risultante dal libro degli associati.

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

/elege il presidente, allo scadere del mandato;

/nomina e revoca i componenti degli organi associativi e se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

/approva il bilancio di esercizio;

/delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

/delibera sull'esclusione degli associati;

/delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

/approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

/delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;

/delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

/fissa l'ammontare della quota sociale per l'esercizio annuale a carico degli aderenti, quale forma di partecipazione alla vita dell'organizzazione, senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale.

/delibera su tutti gli argomenti dell'ordine del giorno;

/nomina i soci onorari che non pagano la quota di iscrizione e non hanno diritto di voto;

/decide sull'acquisto e sull'alienazione di beni e su ogni contratto oneroso per l'organizzazione.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione (che è convocata dopo almeno un'ora dalla prima) qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'assemblea delibera a maggioranza di voti. Nella deliberazione di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'organizzazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 8

(ORGANO DI AMMINISTRAZIONE O CONSIGLIO DIRETTIVO)

L'organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'organo di amministrazione tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

/eseguire le deliberazioni dell'assemblea;

/formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;

/predispone il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;

/predispone tutti gli elementi uniti all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

/deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;

/deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

/stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

/curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'organizzazione o a essa affidati.

L'organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra due e sei, nominati dall'assemblea e possono essere rieletti.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Art. 9

(IL PRESIDENTE)

Il presidente rappresenta legalmente l'Organizzazione nei rapporti interni e quelli esterni, nei confronti di terzi, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i componenti e a maggioranza dell'assemblea.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisi dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'organo di amministrazione, il presidente convoca l'assemblea per la nomina del nuovo presidente.

Il presidente convoca e presiede l'assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il presidente ha la firma sociale nei confronti di istituti bancari.

Il vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art.10

(IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI)

Il collegio dei probiviri è formato da tre membri eletti dall'assemblea, dura in carica tre anni.

La carica di probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'organizzazione.

Il collegio dei probiviri ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi; giudica ex bono ed equo, a maggioranza, senza formalità di procedure, entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento del ricorso, trasmettendo gli atti al presidente dell'organizzazione per l'esecuzione degli opportuni provvedimenti. Può essere nominato probiviro anche un membro esterno all'organizzazione.

Art.11

(CONSIGLIO DEI REVISORI DEI CONTI)

Il controllo dell'amministrazione contabile dell'organizzazione è affidato a un collegio di revisori dei conti composto da tre membri, esso dura in carica lo stesso triennio del presidente ed ha il seguente mandato:

A esercita il controllo amministrativo su tutti gli atti contabili della gestione finanziaria;

B accerta che la contabilità sia tenuta secondo quanto prescritto dalla normativa in materia e dai regolamenti interni;

C esamina e controfirma i bilanci (preventivo e consuntivo) assieme al presidente dell'organizzazione e assieme al segretario.

Può essere nominato revisore anche un membro esterno all'organizzazione.

Art.12

(PATRIMONIO)

Il patrimonio dell'organizzazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate e utilizzate per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusione del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.13

(DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI)

L'Organizzazione ha il divieto di distribuire, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.14

(RISORSE ECONOMICHE)

L'organizzazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse quali: quota associativa, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi di attività di raccolte fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del codice del terzo settore.

Tra le attività di interesse generale, l'organizzazione può ricevere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art.15

(BILANCIO DI ESERCIZIO)

L'organizzazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale, l'anno sociale a decorrere dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Questo è predisposto dal consiglio direttivo, e approvato dall'assemblea entro quattro mesi della chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

Art.16

(L'ORGANO DI CONTROLLO)

L'organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.

I componenti dell'organo di controllo, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 comma 2 del codice civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno da uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione con riferimento alle disposizioni del D.L. gs. 2001 n 231. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento chiedere notizie sull'andamento delle operazioni sociali.

Art.17

(INFORMATIVA SOCIALE)

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

L'associazione deve redigere, depositare presso il registro unico nazionale del terzo settore oltre che pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Art.18

(LIBRI)

L'organizzazione deve tenere i seguenti libri:

/elenco degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;

/registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

/libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti e redatti verbali tenuti a cura dell'organo di amministrazione;

/libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione tenuto a cura dallo stesso organo;

/il libro delle adunanze, delle deliberazioni dell'organo di controllo tenute a cura dello stesso organo;

gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi, previa richiesta all'organo amministrativo.

Art.19

(I VOLONTARI)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'organizzazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'organizzazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art.17 del D.L. 3 luglio 20017 n 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'Organizzazione assicura tutti i suoi affiliati, con una assicurazione sottoscritta dalla struttura nazionale FIR CB odv, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art.20

(LAVORATORI)

L'organizzazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art.21

(SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO)

In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del terzo settore o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in analogo settore.

L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri soci.

Art.22

(NORMA TRANSITORIA)

Fino all'operatività del registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione del registro regionale delle OdV. Il requisito delle iscrizione al runts nelle more delle istituzioni del registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art.101 del codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.